

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale



Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale

**N. 51
Del 22.03.2018**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **19.00** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X	
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X	
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X	
5	Aniello	MATTERA	Assessore	x	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Grazia Loffredo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale"

LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 sancisce all'art. 192 il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - l'art. 262 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune;
 - l'Amministrazione comunale a tutela e salvaguardia dell'ambiente ha emanato apposite ordinanze sindacali e disciplinato le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, prevedendo sanzioni specifiche per la violazione delle norme adottate, ha inoltre, espresso la volontà di pervenire quanto prima ad un potenziamento della vigilanza e della tutela ambientale contro ogni forma di inquinamento presente nel proprio ambito territoriale;
- DATO ATTO che è stata attivata su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- CONSIDERATO che il territorio comunale è spesso oggetto di abbandono di qualsiasi tipo di materiali (RSU, pneumatici, contenitori di polistirolo, materiali ingombranti, ecc.) ed è difficile il controllo da parte della Polizia Municipale per le esigue unità in servizio;
- RITENUTO opportuno e doveroso avvalersi dell'aiuto di volontari per un controllo ambientale sia per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata, l'abbandono di rifiuti e materiali vari sull'intero territorio, le deiezioni di cani, la tutela ambientale in generale;
- RITENUTO, altresì, di dover disciplinare le attività, le competenze e le funzioni dei Volontari di cui questa Amministrazione si vuole dotare;
- VISTO il "Disciplinare per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale" all'uopo predisposto;
- VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;
- ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/00;
- Con voti unanimi favorevoli dei presenti.

PROPONE DI DELIBERARE

- Approvare il "Disciplinare per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale" che disciplina le attività, le competenze e le funzioni dei volontari di cui questa Amministrazione si vuole dotare per un controllo capillare del territorio al fine di evitare un degrado ambientale, con notevole danno economico e di immagine per l'Ente;
- Dare atto che il disciplinare viene allegato alla presente delibera sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale;
- Demandare al Comando Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, l'avvio dell'iter per l'istituzione di un "Nucleo di Ispettori Ambientali Comunali", formato da volontari che espletano il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali relativamente alle attività di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con separata ed unanime votazione dei presenti.

Il Sindaco

Ing Rosario Caruso


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Il Sottoscritto ten. Giuseppe Mattera, responsabile del servizio di vigilanza e custodia, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: **Approvazione del disciplinare per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale** esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, li 22.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ten. Giuseppe Mattera



DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

ART. 1 FINALITÀ

Il Comune di Serrara Fontana, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale individuando la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

ART. 2 VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Volontariato di Difesa Comunale Ambientale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

ART. 3 FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente disciplinare, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, ad altro personale dipendente del Comune, ai dipendenti della ditta gestore del servizio, a personale appartenente ad associazioni di volontariato, appositamente nominati "Ispettori ambientali" ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune e per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 4 DEFINIZIONE DI ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE

Ai sensi del presente Disciplinare, si definisce "Ispettore Ambientale Comunale Volontario" la figura di volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, di prevenzione nei confronti di quegli utenti che con comportamenti irrispettosi del vivere civile arrecando danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.

Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del passaggio ed alla tutela dell' ambiente.

Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

ART. 5 NOMINA A ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali volontari, con proprio decreto motivato, tra i volontari ritenuti idonei, a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art. 12, specificamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, ovvero a soggetti che già hanno superato con buon esito presso altro Ente il corso di formazione.

Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

ART. 6 INCARICO ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE

L'incarico di "ispettore ambientale comunale volontario" è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza, per il quale avviene la nomina.

L'ispettore ambientale comunale volontario è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

All'ispettore ambientale comunale volontario viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.

L'ispettore ambientale comunale volontario nell'espletamento del servizio porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o di altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese e di assicurazione obbligatoria o per altre spese obbligatorie per legge.

ART. 7 ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente ed a titolo puramente indicativo nel presidio informativo di prevenzione e di controllo:

- a. delle aree verdi comunali;
- b. dello stato di igiene ambientale
- c. dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- d. controllo ecologico sugli animali da passeggio, randagismo e zoofilo in genere;

Gli ispettori ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento e contestazione, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale e svolgono funzioni di polizia amministrativa.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

ART. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- a) assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;
- e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Comune;
- f) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale - Polizia di Stato - Guardia di Finanza ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale.

Di tale segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

ART. 10 COMPITI DELL'ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale, in sede di costatazione di illeciti di cui a norme derivanti da regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali, ha il compito di accertare, contestare ed irrorare sanzioni amministrative, ai sensi dell'art 13 legge 689/81.

Può, inoltre, ai sensi dello stesso articolo di legge, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

E' tenuto a qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;

Deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune ed all'ufficio preposto della polizia municipale, comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;

E' tenuto ad osservare il segreto d'ufficio;

E' obbligato, qualora venga a conoscenza di una notizia di reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, ad informarne immediatamente il Comando di Polizia Municipale o altra forza dell'ordine.

Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia sanzionatoria e di depenalizzazione previste dalla legge 689/81, anche se qui non menzionate.

Il Comando di polizia municipale e gli Ispettori ambientali comunali sono tenuti ad una continua attività di coordinamento e collaborazione per quanto riguarda finalità e funzioni del servizio.

ART. 11 REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- a) essere dipendente del comune di Serrara Fontana o dipendente della ditta gestore del servizio di gestione rifiuti o appartenente ad associazioni di volontariato regolarmente iscritte in appositi albi nazionali, regionali e/o provinciali;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- e) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico competente;
- f) di aver frequentato, con esito positivo della prova di esame, un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale svolto da Enti Pubblici locali, provinciali e regionali ed università pubbliche.

ART.12 CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

Il Comune, per i cittadini non costituiti in associazione, si riserva la facoltà di organizzare, previa pubblicazione di apposito avviso, un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali, non in possesso dell'attestato di cui al precedente art. 11 lettera i).

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata minima di 20 ore, sarà tenuto dal Comandante della Polizia Municipale ovvero in convenzione con altri Comandi di Polizia Municipale.

I partecipanti dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione. L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (20 domande) con assegnazione di un punto per ogni risposta esatta, fino ad un massimo di 20 punti, ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione amministrativa. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20. Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione. A conclusione delle prove, sarà formalizzata un'apposita graduatoria di merito. A parità di punteggio precede il più giovane di età. Per coloro già in possesso dell'attestato di cui all'art. 11 lettera i), il corso di formazione avrà la durata

di 4 ore e la materia oggetto di studio riguarderà esclusivamente le ordinanze ed i regolamenti comunali.

ART.13 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689 e s.m. i proventi contravvenzionali sono devoluti al comune per ciò che riguarda l'inosservanza a ordinanza sindacali o dirigenziali;

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione.

Il presente Disciplinare, dopo l'approvazione, verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale [www.-
http://serrarafontana.asmenet.it/](http://www.-http://serrarafontana.asmenet.it/)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dal parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 Tuel;

Ritenuto che la stessa proposta sia meritevole di approvazione per le motivazioni e le argomentazioni addotte in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

e con successiva e unanime votazione, stante l'urgenza

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 22.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo